



Servizi ambientali - ASSOAMBIENTE

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

88 - FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI in forma abbreviata PREVIAMBIENTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/01/2000 ¹	31/12/2002	1,10%	minimi tab., contingenza, anzianità	1,10%	minimi tab., contingenza, anzianità	1% ²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2003	30/06/2006	1,95%	minimi tab., contingenza, anzianità	1,30%	minimi tab., contingenza, anzianità	2% ²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/07/2006	31/12/2006	2,033%	minimi tab., contingenza, anzianità	1,30%	minimi tab., contingenza, anzianità	2% ²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	30/09/2013	2,033%	minimi tab., contingenza, anzianità	1,30%	minimi tab., contingenza, anzianità	2% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/10/2013	31/12/2017	2,033%+5€ ⁴	minimi tab., contingenza, anzianità	1,30%	minimi tab., contingenza, anzianità	2% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2018	ad oggi	2,033%+5€ ⁴ +10€ ⁵	minimi tab., contingenza, anzianità	1,30%	minimi tab., contingenza, anzianità	2% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ A decorrere dal 01/10/2013 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente iscritto un contributo di € 5,00 al mese per dodici mensilità.

⁵ CCNL 06/12/2016. "A decorrere dal mese di gennaio 2018, è a carico del datore di lavoro un contributo aggiuntivo [...] pari a 10 euro/mese a favore di ogni lavoratore dipendente iscritto al Fondo Previambiente. "

96 - COOPERLAVORO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DI LAVORO in forma abbreviata COOPERLAVORO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2018	ad oggi	2,033%+5€ ³ +10€ ⁴	minimi tab., contingenza, anzianità	1,30%	minimi tab., contingenza, anzianità	2% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ A decorrere dal 01/10/2013 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente iscritto un contributo di € 5,00 al mese per dodici mensilità.

⁴ CCNL 06/12/2016. "A decorrere dal mese di gennaio 2018, è a carico del datore di lavoro un contributo aggiuntivo [...] pari a 10 euro/mese a favore di ogni lavoratore dipendente iscritto al Fondo Previambiente. "

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2002	1,10%	minimi tab., contingenza, anzianità	1,10%	minimi tab., contingenza, anzianità	1% ²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2003	30/06/2006	1,95%	minimi tab., contingenza, anzianità	1,30%	minimi tab., contingenza, anzianità	2% ²	retribuzione utile al calcolo del TFR
			minimi tab.,		minimi tab.,		retribuzione

01/07/2006	31/12/2006	2,033%	contingenza, anzianità	1,30%	contingenza, anzianità	2% ²	utile al calcolo del TFR
01/01/2007	30/09/2013	2,033%	minimi tab., contingenza, anzianità	1,30%	minimi tab., contingenza, anzianità	2% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/10/2013	31/12/2017	2,033%+5€ ⁴	minimi tab., contingenza, anzianità	1,30%	minimi tab., contingenza, anzianità	2% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2018	ad oggi	2,033%+5€ ⁴ +10€ ⁵	minimi tab., contingenza, anzianità	1,30%	minimi tab., contingenza, anzianità	2% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ A decorrere dal 01/10/2013 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente iscritto un contributo di € 5,00 al mese per dodici mensilità.

⁵ CCNL 06/12/2016. "A decorrere dal mese di gennaio 2018, è a carico del datore di lavoro un contributo aggiuntivo [...] pari a 10 euro/mese a favore di ogni lavoratore dipendente iscritto al Fondo Previambiente. "

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	30/06/2006	1,95%	minimi tab., contingenza, anzianità	1,30%	minimi tab., contingenza, anzianità	2% ²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/07/2006	31/12/2006	2,033%	minimi tab., contingenza, anzianità	1,30%	minimi tab., contingenza, anzianità	2% ²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	30/09/2013	2,033%	minimi tab., contingenza, anzianità	1,30%	minimi tab., contingenza, anzianità	2% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/10/2013	31/12/2017	2,033%+5€ ⁴	minimi tab., contingenza, anzianità	1,30%	minimi tab., contingenza, anzianità	2% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2018	ad oggi	2,033%+5€ ⁴ +10€ ⁵	minimi tab., contingenza, anzianità	1,30%	minimi tab., contingenza, anzianità	2% ²⁻³	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacite. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ A decorrere dal 01/10/2013 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente iscritto un contributo di € 5,00 al mese per dodici mensilità.

⁵ CCNL 06/12/2016. "A decorrere dal mese di gennaio 2018, è a carico del datore di lavoro un contributo aggiuntivo [...] pari a 10 euro/mese a favore di ogni lavoratore dipendente iscritto al Fondo Previambiente. "

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di optare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

PREVIAMBIENTE

Dal 19/01/2000¹ "Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico pari o maggiore al 2% della retribuzione complessiva annua, assunta a base per la azione del TFR".

CCNL 12/04/2013. "11. Il dipendente può optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, superiore a quella di cui al comma 5, lett. b). In tal caso, la retribuzione di riferimento è quella considerata ai fini del calcolo del T.F.R. "

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FOPADIVA

Il lavoratore può chiedere di aumentare la propria quota di contribuzione secondo i limiti e le regole stabilite dal Fondo.

Destinatari

PREVIAMBIENTE - COOPERLAVORO - FOPADIVA

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

- CCNL 12/04/2013. "*Nota a verbale - Per i dipendenti con categoria di Quadro, la base retributiva mensile convenzionale - comprensiva del valore di un aumento periodico di anzianità, pari a € 39,17 - sulla quale applicare la misura percentuale della contribuzione dovuta al Fondo Previambiente ai sensi del comma 4, lettere a) e b), è pari a € 2.049,09 (€ 2.009,92 + 39,17).*"
- Dal 01/05/2008 la base retributiva convenzionale del livello Q (Quadri) sulla quale applicare la contribuzione dovuta al Fondo Previambiente ai sensi dell'art. 68, comma 5, lettere a) e b), del vigente CCNL è pari a € 2.009,92.
- Accordo 10/01/1998. "*9. In attuazione dell'accordo 24 luglio 1997, la contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento: retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1997; indennità di contingenza; un aumento periodico di anzianità.*"
- CCNL 01/12/2004. "*Sono elementi utili ai fini della azione del trattamento di fine rapporto di lavoro gli istituti tassativamente di seguito indicati:*
 - *Retribuzione base parametrica;*
 - *Aumenti periodici di anzianità, con esclusione fino a concorrenza dell'importo corrispondente al valore dei primi 3,5 aumenti periodici di anzianità per ogni livello d'inquadramento;*
 - *eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale;*
 - *eventuale assegno ad personam;*
 - *14^a mensilità;*
 - *Indennità di funzione di cui all'art. 31, lett. l);*
 - *Compenso mensile di cui all'art. 31, lett.k);*
 - *Compenso per lavoro notturno avente carattere fisso e continuativo;*
 - *Indennità di cui all'art. 31, lettere a), b), c), h).**Note a verbale: Secondo quanto disposto dal Verbale di accordo 25.3.1997, punto 1, lett. b) – col quale le parti stipulanti hanno convenuto di costituire il Fondo Previambiente – dal 1° gennaio 1998 la tredicesima mensilità è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.*"
- CCNL 02/08/1995. "*Sono elementi utili ai fini della azione del trattamento di fine rapporto di lavoro gli istituti tassativamente di seguito indicati:*
 - *retribuzione parametrica*
 - *indennità di contingenza in base all'art. 5 della legge n. 297/82*
 - *aumenti periodici di anzianità*
 - *assegni ed aumenti "ad personam"*
 - *indennità di sgombero neve*
 - *13a e 14a mensilità*
 - *compenso per lavoro notturno avente carattere fisso e continuativo.*
 - *indennità di cui alle note all'art. 12*
 - *compenso mensile autisti (v. note in calce alle retribuzioni tabellari, punto 3)*
 - *indennità di funzione quadri.*"

VICENDE CONTRIBUTIVE

- CCNL 12/04/2013. "*10. Per i periodi di assenza non retribuita nel mese, non sussiste l'obbligo del versamento dei contributi normalmente dovuti al Fondo.*"
- Accordo 01/03/2007. "*L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro sussiste esclusivamente nei confronti del lavoratore iscritto al Fondo di categoria PREVIAMBIENTE. L'esonero del datore di lavoro dall'obbligo contributivo sussiste anche qualora il lavoratore iscritto a PREVIAMBIENTE faccia domanda di trasferimento della posizione maturata ad una forma pensionistica complementare individuale.*"
- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6

mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

· CCNL 01/12/2004. *"In caso di assenza non retribuita per il mese, non sussiste l'obbligo del versamento dei contributi al Fondo".*

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LE IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – ASSOAMBIENTE

Indice:

18/05/2022 CCNL Ipotesi di accordo
18/06/2018 Avviso comune LEGACOOOP-OO.SS. – riconoscimento degli strumenti bilaterali della cooperazione e del settore igiene ambientale
06/03/2017 CCNL Verbale di accordo
12/04/2013 CCNL Testo definitivo
21/03/2012 CCNL Verbale di accordo
15/07/2008 CCNL Verbale di accordo
01/03/2007 Accordo previdenza complementare
23/06/2005 CCNL Accordo di rinnovo
01/12/2004 CCNL Testo definitivo
30/04/2003 CCNL Accordo di rinnovo
20/12/1999 CCNL Accordo economico 2° biennio
12/01/1998 PREVIAMBIENTE Accordo istitutivo
25/03/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
02/08/1995 CCNL Testo definitivo

18/05/2022

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 18 maggio 2022, tra UTILITALIA, CONFINDUSTRIA-CISAMBIENTE, LEGACOOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CONFSCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, AGCI SERVIZI, ASSOAMBIENTE e FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL, si è sottoscritta la presente Ipotesi di accordo per il rinnovo unificato dei CCNL Servizi Ambientali.

La presente Ipotesi di accordo decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.

Si sono incontrate nell'ambito delle trattative in corso per il rinnovo unificato dei CCNL Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Servizi 10 luglio 2016 e Fise Assoambiente 6 dicembre 2016, entrambi scaduti il 30 giugno 2019, di seguito rispettivamente indicati in via convenzionale "CCNL 10 luglio 2016" e "CCNL 6 dicembre 2016".

Art. Nuovo - Misure di incentivazione della previdenza complementare

Le Parti, in relazione all'evoluzione del sistema previdenziale pubblico obbligatorio ed al fine di promuovere lo sviluppo della previdenza complementare, concordano di stabilire nuove misure di sostegno previdenziale in favore del personale, in particolare dei nuovi assunti, al fine di favorirne l'iscrizione alla previdenza complementare attraverso l'incremento della posizione contributiva individuale.

1. Ai lavoratori nuovi assunti a partire dalla data di sottoscrizione del presente CCNL viene riconosciuta la possibilità di optare - entro il periodo di 6 mesi dall'assunzione entro cui va esercitata la scelta della destinazione per il TFR - per la conversione del trattamento degli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 30 del CCNL 10 luglio 2016 e 28 CCNL 6 dicembre 2016 in misure contributive a sostegno della previdenza complementare.

2. Nei confronti di tali lavoratori verrà versato esclusivamente al Fondo Pensione Previambiente l'importo corrispondente all'aumento periodico, calcolato in trentaseiesimi, maturato secondo le regole previste dagli articoli contrattuali sopra citati ed alle medesime scadenze, maggiorato del 10% e riproporzionato su 12 mensilità, per gli importi unitari di seguito riportati.

Livello	Importo in Euro
J	11,29
1	19,56
2	22,66
3	24,52
4	26,85

5	28,02
6	31,63
7	33,42
8	37,28
Q	50,27

3. Il lavoratore che ha optato per la conversione degli aumenti periodici di anzianità in misure contributive alla previdenza complementare ha diritto a maturare misure contributive o frazioni di esse fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui alla tabella seguente .

Livello	Importo in Euro
1	195,6
2	226,6
3	245,2
4	268,5
5	280,2
6	316,3
7	334,2
8	372,8
Q	502,7

4. In caso di passaggio di livello il lavoratore mantiene l'importo in cifra relativo al livello di appartenenza e la frazione del triennio in corso è utile agli effetti della maturazione del successivo importo .

5. Tali importi costituiscono contribuzione aggiuntiva corrisposta per 12 mensilità a carico del datore di lavoro nella posizione individuale del singolo lavoratore optante presso il Fondo Previambiente e non sono pertanto computati ad alcun effetto e non costituiscono base di calcolo ai fini retributivi a corresponsione indiretta o differita, ivi compreso il TFR.

6. I lavoratori già in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL, che non hanno ancora compiuto la piena maturazione degli aumenti periodici di anzianità a norma degli artt. 30 e 28 sopra citati possono chiedere, in relazione al periodo mancante a tale completa maturazione, l'applicazione delle regole di cui ai precedenti commi per l'attribuzione delle misure periodiche di sostegno al sistema di previdenza complementare .

In tal caso, sono conservati in cifra fissa non assorbibile gli importi già percepiti a titolo di aumenti periodici di anzianità maturati alla data di presentazione della richiesta .

7. Resta fermo che non spettano le misure periodiche per gli anni di anzianità di servizio che hanno già dato titolo alla percezione degli aumenti triennali .

8. In considerazione delle finalità della previdenza complementare e delle esigenze di continuità della contribuzione, la richiesta di applicazione delle sopracitate misure periodiche a sostegno della previdenza complementare è irrevocabile .

- Nota a verbale -

Per i dipendenti delle cooperative aderenti a Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi è valido quanto sottoscritto con le OO.SS. In data 18 giugno 2018 in materia di riconoscimento degli strumenti bilaterali della cooperazione .

18/06/2018

Le Parti, firmatarie del presente Avviso Comune, hanno partecipato insieme a Utilitalia e Cisambiente-Confindustria al confronto e alla definitiva stesura del nuovo CCNL dei "Servizi Ambientali" 10/7/2016.

Per LEGACOOP PRODUZIONE si tratta della prima sottoscrizione del contratto collettivo nazionale del settore dell'igiene ambientale.

Le Parti convengono di condividere il presente Avviso Comune come parte integrante del nuovo CCNL, per valorizzare le prerogative del mondo cooperativo in questo settore a partire dallo sviluppo delle tutele per i propri soci e per i propri lavoratori e allo stesso tempo per valorizzare l'utilizzo degli strumenti bilaterali cooperativi .

Inoltre, nell'ambito di un quadro normativo in continua trasformazione e nell'evoluzione dei contesti di riferimento, è necessario che la FP-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI e le Cooperative possano continuare a svolgere un ruolo da protagonisti per perseguire politiche di sviluppo aziendali e crescita occupazionali, per valorizzare il lavoro anche di qualità e la qualificazione professionale, nonché per il miglioramento dei servizi forniti ai cittadini.

La sottoscrizione del nuovo CCNL dei servizi ambientali e la sua progressiva applicazione entro il prossimo 31/12/2018 e delle Tabelle del costo del lavoro previste del D.Lgs. 50/2016 presso il Ministero del Lavoro, pongono un argine al proliferare di contratti non rappresentativi, che spesso creano terreno fertile per la nascita

di false cooperative, le quali costituiscono il problema principale per i lavoratori e per loro diritti, nonché per la sana cooperazione che si riconosce nell'Alleanza delle Cooperative Italiane. La falsa cooperazione, così come la mancata applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, generano precariato e sfruttamento del lavoro non degno di un paese civile.

Conseguentemente, le Parti si impegneranno a perseguire con determinazione nei tavoli istituzionali (Ministero del Lavoro, Anci Nazionale, ANAC, ecc) le soluzioni per definire al meglio regole certe per l'assegnazione del servizio di igiene urbana nel rispetto dei principi summenzionati.

Il riconoscimento degli strumenti bilaterali della cooperazione e del settore igiene ambientale

Nel quadro dell'adesione al CCNL dei servizi ambientali del 10/7/2016, le parti dichiarano quanto segue:

Il linea con quanto previsto sia dall'accordo interconfederale e intercategoriale del 1998 sia dall'accordo interconfederale e intercategoriale del 2017 che hanno rispettivamente dato vita al fondo Cooperlavoro e successivamente alla fusione verso il nuovo fondo Previdenza Cooperativa, le Parti stipulanti del CCNL servizi ambientali, fermo restando gli obblighi di natura economica e normativa contrattualmente previsti dal CCNL dei servizi ambientali in materia di previdenza complementare e la facoltà di scelta di soci e dipendenti relativamente all'adesione alla previdenza complementare contrattuale, riconoscono il fondo pensione complementare Previambiente e il fondo pensione complementare "Cooperlavoro" (e successive denominazioni) come fondi di riferimento d'iscrizione per i lavoratori, soci e dipendenti, delle imprese cooperative del settore.

Inoltre, le Parti riconoscono in Fon.Coop. (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione continua nelle imprese cooperative) uno strumento necessario per promuovere pratiche di formazione continua presso le imprese cooperative del settore attraverso lo sviluppo di piani formativi aziendali e individuali, settoriali e territoriali.

In ultimo, fermo restando l'obbligo per tutte le imprese cooperative di aderire al FASDA (FONDO ASSISTENZA SANITARIA DIPENDENTI dei servizi AMBIENTALI), per garantire le prestazioni sanitarie integrative secondo la normativa prevista dal CCNL dei servizi ambientali, le Parti ritengono che, in presenza di forme di assistenza sanitaria integrativa previste da accordi collettivi e/o regolamenti aziendali che prevedano l'adesione ad un sistema mutualistico già esistente alla data di stipula del CCNL dei servizi ambientali, è necessario un confronto tra le Parti nazionali stipulanti, le strutture sindacali territoriali e le cooperative interessate, per la ricerca di condizioni, modalità e tempi condivisi prima dell'adesione al Fondo di settore.

Le Parti condividono, anche rispetto a quanto previsto dal CCNL in relazione alle attività del ciclo integrato dei rifiuti, che lo strumento utile per la gestione dei piani di crisi, ristrutturazione e riorganizzazione aziendale sia il Fondo di solidarietà contrattuale, così come convenuto dal CCNL e si impegnano per una sua immediata costituzione.

06/03/2017

Verbale di accordo

Il giorno 6/3/2017, tra FISE ASSOAMBIENTE, con l'assistenza di FISE e la FP-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la FIADEL, si è stipulato il presente verbale di accordo.

Premesso che

a) nell'ambito dell'accordo di rinnovo del CCNL di categoria 6/12/2016, le Parti hanno condiviso l'introduzione del livello "J", con parametro retributivo 80 della scala inquadramentale, nel sistema classificatorio del personale di cui all'art. 15 del medesimo CCNL;

b) ai sensi dell'art. 15, comma 8, dell'Accordo 6/12/2016, i lavoratori assunti nel livello "J" sono inquadrati nel livello 1B dopo 30 mesi di servizio;

c) l'art. 28, comma 1, del CCNL di categoria ("Aumenti periodici di anzianità") stabilisce che "per ogni consecutivo triennio di anzianità di servizio il lavoratore assunto a tempo indeterminato matura dal 1° luglio di ogni triennio un aumento periodico", a partire dall'1/7/2005;

d) l'art. 28, comma 2, stabilisce altresì che l'importo "dell'aumento periodico, calcolato in trentaseiesimi, spetta ai dipendenti... in relazione ai mesi di servizio prestato tra il 1° luglio del primo anno del triennio e il 30 giugno del terzo anno del medesimo triennio";

e) ai fini dell'attribuzione dell'aumento periodico di anzianità, i lavoratori assunti nel livello "J" potranno maturare, nello stesso livello, un importo massimo di 30 mesi rispetto ai 36 mesi normalmente previsti, per effetto di quanto precisato alla lettera b);

f) ai fini del versamento della contribuzione mensile dovuta al Fondo Previambiente per il nuovo livello "J" dal datore di lavoro e dal lavoratore, occorre determinare la base di calcolo su cui applicare la relativa percentuale;

Fermo restando che le premesse sono parte integrante del presente verbale, le parti concordano quanto segue con riguardo agli artt. 28 e 67 del vigente CCNL.

Art. 67 Fondo Previambiente

Ai fini del versamento della contribuzione dovuta al Fondo Previambiente per il nuovo livello J dal datore di lavoro e dal lavoratore a termini dell'art. 67, commi 4 e 5, lettere a) e b), del vigente CCNL di categoria, la base retributiva convenzionale del livello J è individuata dalle parti in € 817,92 cui va sommato l'importo massimo per aumento periodico di anzianità, maturabile in tale livello, pari a € 10,20, per un totale mensile di € 828,12. Conseguentemente:

la quota mensile a carico del datore di lavoro è individuata in :

- € 16,84, pari al 2,033% di € 828,12;

- € 5,00 in misura fissa dall'1/10/2013, ex CCNL 21/3/2012;

- € 10,00 in misura fissa dall'1/1/2018, ex CCNL 6/12/2016;

la quota mensile a carico del lavoratore è individuata in :

- € 10,77, pari all'1,30% di 828,12

Le Parti allegano al presente Verbale una tabella riepilogativa delle basi di calcolo e dei relativi importi contributivi mensili dovuti al Fondo Previambiente per tutti i livelli del sistema di classificazione del personale, che sarà inclusa nella stesura definitiva del CCNL 6/12/2016.

TABELLA CONTRIBUZIONE PREVIAMBIENTE A CARICO DATORE DI LAVORO

Livello	Retribuzione tabellare e indennità di continuità di contingenza 1/1/1997 (A)	1 aumento periodico o anzianità (B)	Totale C (A+B)	2,033% di C (D)	CCNL 21/3/2012 (E)	CCNL 6/12/2016 (F)	Totale da gennaio 2018 G (D+E+F)
Q (*)	2.009,92	39,17	2.049,09	41,66	5,00	10,00	56,66
8	1.815,80	34,86	1.850,66	37,62	5,00	10,00	52,62
7	1.645,62	31,25	1.676,87	34,09	5,00	10,00	49,09
6	1.495,59	27,11	1.522,70	30,96	5,00	10,00	45,96
5	1.363,65	24,02	1.387,67	28,21	5,00	10,00	43,21
4	1.255,86	20,92	1.276,77	25,96	5,00	10,00	40,96
3	1.184,03	19,11	1.203,14	24,46	5,00	10,00	39,46
2	1.127,92	17,66	1.145,59	23,29	5,00	10,00	38,29
1	1.022,40	15,24	1.037,63	21,10	5,00	10,00	36,10
J (***)	817,92	10,20	828,12	16,84	5,00	10,00	31,84

TABELLA CONTRIBUZIONE PREVIAMBIENTE A CARICO DIPENDENTE

Livello	Retribuzione tabellare indennità contingenza 1/1/1997 (A)	e di 1 aumento periodico anzianità (B)	Totale C (A+B)	1,3% di C (D)
Q (*)	2.009,92	39,17	2.049,09	26,64
8	1.815,80	34,86	1.850,66	24,06
7	1.645,62	31,25	1.676,87	21,80
6	1.495,59	27,11	1.522,70	19,80
5	1.363,65	24,02	1.387,67	18,04
4	1.255,86	20,92	1.276,77	16,60
3	1.184,03	19,11	1.203,14	15,64
2	1.127,92	17,66	1.145,59	14,89
1	1.022,40	15,24	1.037,63	13,49
J (**)	817,92	10,20	828,12	10,77

06/12/2016

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 6/12/2016, tra la FISE ASSOAMBIENTE e la FP-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la FIADEL, si è stipulato il presente accordo di rinnovo del CCNL 21/3/2012, scaduto il 31/12/2013, per il triennio 1/7/2016 - 30/6/2019 sia per la parte normativa che per quella economica.

Ne è parte integrante l'allegato Accordo istitutivo del Fondo di solidarietà bilaterale riservato alle imprese che applicano il CCNL FiseAssoambiente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14/9/2015 n. 148.

Le Parti si impegnano a completare il rinnovo del presente CCNL entro il 30/4/2017.

Entro il 20/1/2017, le Parti costituiranno una commissione tecnica paritetica finalizzata alla definizione di un Protocollo di intesa sulla movimentazione dei carichi degli addetti alle Aree Spazzamento/raccolta e Conduzione, che, quando da loro sottoscritto, entrerà in vigore con effetto immediato.

A seguire, il negoziato sarà mirato alla definizione di ulteriori intese sulle forme del contratto di lavoro di cui al capitolo III, del mutamento mansioni, della regolamentazione per l'elezione della RSU, dell'ampliamento della gamma dei profili professionali di alcune Aree operativo-funzionali, dei diritti e delle tutele di cui ai capitoli VII e VIII, provvedendo, conclusivamente, alla redazione e alla stipulazione del nuovo testo collazionato del contratto nazionale.

Art. 67 Fondo previambiente

A decorrere dal mese di gennaio 2018, è a carico del datore di lavoro un contributo aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 67 del presente CCNL, pari a 10 euro/mese a favore di ogni lavoratore dipendente iscritto al Fondo Previambiente.

Ai fini dell'iscrizione al Fondo dei lavoratori titolari di contratto a tempo indeterminato non in prova non iscritti, le parti verificheranno preliminarmente con Covip la compatibilità di tale finalità con la normativa di legge e quella di competenza della Covip stessa.

Ai fini di cui sopra, nei confronti dei lavoratori non iscritti saranno attivate specifiche azioni informative da parte delle fonti istitutive.

L'avvio del versamento, a carico del datore di lavoro, del contributo pari a 10 euro/mese a favore dei lavoratori non iscritti sarà operativo al completamento delle procedure di competenza di Previambiente, ferma restando la decorrenza da gennaio 2018.

Per quanto concerne l'individuazione del comparto di adesione (garantito o bilanciato) e la misura delle spese a carico del solo lavoratore interessato, valgono le disposizioni statutarie e/o regolamentari del Fondo Previambiente.

12/04/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 12/4/2013, tra l'ASSOAMBIENTE - Sezione Rifiuti Urbani, con l'assistenza di FISE, e la FP-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la FIADEL, ai sensi dei vigenti Accordi interconfederali, hanno stipulato il presente testo organico e completo del CCNL 21/3/2012 per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, che abroga e sostituisce il CCNL 5/4/2008.

Il presente CCNL decorre dall'1/1/2011 e scadrà il 31/12/2013.

Il testo del presente CCNL, composto da 80 articoli e da 7 Allegati che ne sono parte integrante, costituisce la fonte contrattuale in caso di controversia interpretativa e/o applicativa anche nelle sedi giudiziarie.

Le Parti stipulanti si danno atto di aver provveduto, con la sottoscrizione del presente testo, anche a modifiche e integrazioni dell'Accordo nazionale 21/3/2012 e dei successivi, correlati accordi nazionali 18/4/2012, 25/5/2012, 20/6/2012, 15/11/2012, 6/12/2012, 20/12/2012, 8/4/2013 con i quali è stato rinnovato il CCNL 5/4/2008.

Le predette modifiche e integrazioni entrano in vigore dalla data odierna, fatte salve le diverse decorrenze specificamente stabilite per i singoli istituti contrattuali.

Nel testo, con l'espressione "data di sottoscrizione del presente CCNL" si deve intendere quella odierna 12/4/2013.

Sono fatti salvi gli effetti giuridici prodottisi per effetto dell'applicazione dei precitati Accordi nazionali di rinnovo a tutto il giorno precedente la sottoscrizione del presente testo.

E' fatta salva l'applicazione di quanto stabilito dalla Parte economica, lettera B), dell'accordo di rinnovo 21/3/2012.

CAPITOLO XII - Previdenza integrativa

Art. 67 Fondo Previambiente

1. A tutti i dipendenti non in prova assunti con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro l'Azienda consegna la scheda informativa e la domanda di adesione al "Fondo nazionale pensione a favore dei lavoratori dell'igiene ambientale e settori affini", denominato Previambiente, i cui moduli sono reperibili sul sito internet del Fondo stesso.

2. All'atto dell'assunzione, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, l'azienda attiva la procedura per consentire al dipendente di esercitare l'opzione per il conferimento del T.F.R..

3. L'adesione del dipendente al Fondo Previambiente è volontaria.

La scheda di adesione è consegnata dal dipendente al datore di lavoro, che provvede a trasmetterla tempestivamente al Fondo, dandone immediato riscontro al lavoratore.

4. Le contribuzioni al Fondo per la parte determinata percentualmente, ai sensi del successivo comma 5, lettere a), b), sono calcolate sulla base retributiva convenzionale costituita dalla retribuzione base mensile in atto all'1/1/1997, dall'indennità di contingenza, da un aumento periodico di anzianità, riferiti al livello d'inquadramento del dipendente interessato.

5. Le contribuzioni al Fondo Previambiente sono dovute per 12 mesi e sono costituite da:

a) 2,033% a carico dell'azienda;

b) 1,30% a carico del dipendente;

c) l'intero trattamento di fine rapporto maturato nel corso dell'anno per i dipendenti di prima occupazione successiva al 29/4/1993;

d) una quota mensile dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto maturando nel corso dell'anno per gli altri lavoratori, nella misura del 2% della retribuzione utile al computo di tale istituto.

6. A decorrere dall'1/10/2013, il datore di lavoro versa al Fondo Previambiente a favore di ogni dipendente iscritto un contributo di € 5,00 al mese per dodici mensilità.

7. Le variazioni della base di calcolo e dei contributi dovuti al Fondo sono stabilite dagli accordi stipulati dalle parti istitutive del Fondo stesso.

8. L'adesione del dipendente al Fondo Previambiente determina l'adesione automatica dell'azienda al Fondo stesso e comporta, da parte sia del dipendente che dell'azienda, il versamento paritetico della quota di iscrizione pari a € 5,16 pro capite.

9. I contributi di cui ai commi 5 e 6 decorrono dal mese successivo all'iscrizione.

10. Per i periodi di assenza non retribuita nel mese, non sussiste l'obbligo del versamento dei contributi normalmente dovuti al Fondo.

11. Il dipendente può optare per il versamento di una ulteriore contribuzione, a suo esclusivo carico, superiore a quella di cui al comma 5, lett. b). In tal caso, la retribuzione di riferimento è quella considerata ai fini del calcolo del T.F.R..

- Nota a verbale -

Per i dipendenti con categoria di Quadro, la base retributiva mensile convenzionale - comprensiva del valore di un aumento periodico di anzianità, pari a € 39,17 - sulla quale applicare la misura percentuale della contribuzione dovuta al Fondo Previambiente ai sensi del comma 4, lettere a) e b), è pari a € 2.049,09 (€ 2.009,92 + 39,17).

21/03/2012

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 21/3/2012, tra ASSOAMBIENTE - Sezione Rifiuti Urbani con l'assistenza di FISE e FP-CGIL, FIT-CISL, FIADEL, ai sensi dei vigenti Accordi interconfederali, si è il presente accordo che rinnova per la parte economica e normativa il CCNL 5/4/2008 per i dipendenti di imprese e società private esercenti servizi ambientali, scaduto il 31/12/2010.

Fatte salve le diverse decorrenze specificamente stabilite per singoli istituti contrattuali, il presente Accordo ha durata triennale, con decorrenza dall'1/1/2011 e scadenza il 31/12/2013

Art. 66 Fondo Previambiente

Al comma 5 è aggiunto il seguente capoverso:

"A decorrere dall'1/10/2013, il datore di lavoro versa a favore del Fondo Previambiente un contributo di Euro 5,00 al mese per dodici mensilità per ogni lavoratore iscritto".

15/07/2008

VERBALE DI ACCORDO 15/7/2008

[1] Testo dell'accordo

Il giorno 15/7/2008, tra ASSOAMBIENTE con l'assistenza di FISE e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL nell'ambito del rinnovo del CCNL 30/4/2003, a modifica e integrazione di quanto sottoscritto con l'Accordo nazionale 5/4/2008 e relativi Allegati, convengono quanto segue in ordine alla disciplina dei Quadri, anche con riferimento alla contribuzione dovuta al Fondo Previambiente.

[2] Previdenza Complementare

A partire dall'1/5/2008, la base retributiva convenzionale del livello Q (Quadri) sulla quale applicare la contribuzione dovuta al Fondo Previambiente ai sensi dell'art. 68, comma 5, lettere a) e b), del vigente CCNL è pari a € 2.009,92.

Il presente Accordo viene trasmesso da FISE Assoambiente a Previambiente per i conseguenti adempimenti.

01/03/2007

Accordo nazionale

Federambiente e Fise – Federazione Imprese di Servizi

e

le OO.SS. Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL

in relazione a quanto previsto in materia di forme pensionistiche complementari dall'art. 8, comma 10, e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 5/12/2005, n. 252, si danno atto che a far data dal 01/01/2007:

1. L'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, stabilito dal CCNL Federambiente 22/05/2003 e dal CCNL Fise – Assoambiente 30/04/2003 in materia di previdenza complementare, sussiste esclusivamente nei confronti del lavoratore iscritto al Fondo di categoria Previambiente.

2. L'opzione del lavoratore per il versamento del TFR ed la sua contestuale adesione a forme di previdenza complementare diverse da Previambiente non comportano per il datore di lavoro alcun obbligo di contribuzione a tali forme.

3. L'esonero del datore di lavoro dall'obbligo contributivo sussiste anche qualora il lavoratore iscritto a Previambiente faccia domanda di trasferimento della posizione maturata ad una forma pensionistica complementare individuale.

4. Il presente accordo viene trasmesso al Fondo Previambiente a cura delle Associazioni datoriali

23/06/2005

Art. 68 Fondo Previambiente

A decorrere dall'1/7/2006, la quota di contribuzione mensile a carico dell'azienda, dovuta al Fondo Previambiente, è incrementata dello 0,083%.

Conseguentemente, a decorrere dalla predetta data, la misura complessiva della contribuzione mensile a carico dell'azienda è pari al 2,033%.

01/12/2004

CAPITOLO XIII

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Art. 68 – Fondo Previambiente

1. A tutti i dipendenti non in prova assunti con contratto a tempo indeterminato sono consegnate dall'Azienda la scheda informativa e la domanda di adesione al "Fondo nazionale pensione a favore dei lavoratori dell'igiene ambientale e settori affini", denominato Previambiente, i cui moduli sono reperibili sul sito internet del Fondo stesso.
2. L'adesione del dipendente Fondo Previambiente è volontaria.
3. Le contribuzioni al Fondo per la parte determinata percentualmente, ai sensi del successivo comma 5, lettere a), b), sono calcolate sulla base retributiva convenzionale costituita dalla retribuzione base mensile in atto al 1° gennaio 1997, dall' indennità di contingenza, da un aumento periodico di anzianità, riferiti al livello d'inquadramento del dipendente interessato.
4. Le contribuzioni al Fondo, nei limiti di deducibilità fiscale prevista delle vigenti disposizioni di legge, sono dovute per 12 mesi.
5. A decorrere dall'1.1.2003, tali contribuzioni sono costituite da:
 - a) l'1,95% a carico dell' azienda;
 - b) l'1,30% a carico del dipendente;
 - c) l'intero trattamento di fine rapporto maturato nel corso dell'anno per i dipendenti di prima occupazione successiva al 29 aprile 1993;
 - d) una quota mensile dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto maturando nel corso dell'anno per gli altri lavoratori, nella misura del 2% della retribuzione utile al computo di tale istituto.
6. Le variazioni della base di calcolo e dei contributi dovuti al Fondo, di cui ai commi 3 e 5, stabilite da successivi accordi stipulati dalle parti istitutive del Fondo stesso, trovano immediata applicazione ai sensi e per gli effetti del presente articolo.
7. L'adesione del dipendente al Fondo Previambiente determina l'adesione automatica dell' azienda al Fondo stesso e comporta, sia da parte del dipendente che dell' azienda, il versamento paritetico della quota di iscrizione pari a € 5,16 pro capite.
8. I contributi di cui al comma 5 decorrono dal mese successivo all'iscrizione.
9. In caso di assenza non retribuita per il mese, non sussiste l'obbligo del versamento dei contributi di cui al comma 5.
10. Il dipendente può optare per il versamento di una ulteriore contribuzione a suo esclusivo carico entro i limiti di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 21.4.1993, n. 124 e purché la quota annuale del trattamento di fine rapporto destinata al Fondo Previambiente sia almeno pari alla contribuzione complessiva versata dal dipendente stesso.

30/04/2003

Art. 55 - Previdenza integrativa

A decorrere dal 1° gennaio 2003 la contribuzione dovuta al Fondo Previambiente, ai sensi del punto 9, comma

1, dell'accordo nazionale 12 gennaio 1998, è aumentata dello 0,85% a carico delle imprese e dello 0,20% a carico dei dipendenti.

Pertanto, la misura complessiva della contribuzione dovuta, a decorrere dalla data predetta, è pari all'1,95% a carico delle imprese e all'1,30% a carico dei dipendenti.

Entro 90 giorni dalla emanazione delle nuove disposizioni legislative in materia di previdenza integrativa le parti si incontreranno al fine di definire gli adempimenti conseguenti .

20/12/1999

2) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La contribuzione dovuta al Fondo Previambiente, ai sensi del punto n. 9), comma 1, dell'Accordo nazionale 12.1.98, è aumentata della percentuale dello 0,10%, a carico rispettivamente dell'azienda e dei lavoratori.

L'aumento del contributo, come sopra disposto, decorre dal mese immediatamente successivo a quello in cui il Fondo avrà ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dalla Commissione di Vigilanza .

12/01/1998

ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL "FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI".

In data 12 gennaio 1998 FEDERAMBIENTE, FISE (ex AUSITRA)⁽¹⁾ e FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL CISAL, in qualità di parti, rappresentanti rispettivamente le imprese e i lavoratori , configurate come parti istitutive del Fondo.

- visto il Decreto Legislativo n. 124/93;
- vista la Legge 8.08.95 n. 335;
- in attuazione dei CCNL del 2.08.95 e del 31.10.95;
- in conformità a quanto previsto dall'Accordo 24 luglio 1997 concordano

di istituire il "Fondo Nazionale pensione a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini" a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, con lo scopo esclusivo di fornire ai lavoratori associati, senza fine di lucro, prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico e prestazioni contro i rischi di infortunio, malattie e premorienza secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del D.lgs. n. 124/93.

A tal fine le parti assumono come linea guida i principi di trasparenza e democraticità nella gestione e nell'organizzazione del Fondo.

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo, nonché i lavoratori a cui si applicano i CCNL stipulati tra le federazioni datoriali aderenti a CISPEL e FISE e le OO.SS. dei lavoratori delle rispettive categorie aderenti a CGIL, CISL, UIL e CISAL, previa intesa con le parti istitutive del fondo .

2. Sono soci del Fondo:

- a) i lavoratori, di cui al punto 1, che abbiano aderito al Fondo;
- b) le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo ;
- c) previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda abbiano perso i requisiti di cui sopra e sempre che nell'azienda di destinazione non operi analogo Fondo di previdenza complementare ;
- d) i lavoratori che percepiscono prestazioni pensionistiche dal Fondo .

3. Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei rappresentanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei revisori contabili.

La rappresentanza di imprese e lavoratori negli organi del Fondo è basata sul criterio di pariteticità .

4. L'Assemblea dei rappresentanti è costituita da un massimo di 50 componenti eletti con le modalità stabilite

nel regolamento elettorale.

Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di un numero di adesioni pari a 10.000 e, comunque, entro 6 mesi dall'atto costitutivo del Fondo.

5. IL Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 8 ad massimo di 16 componenti eletti dall'Assemblea dei rappresentanti con le modalità stabilite nel regolamento elettorale .
I compiti del Consiglio e i quorum delle deliberazioni saranno indicati nello Statuto .

6. IL Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono eletti, secondo i principi espressi dal Decreto 124 e con le modalità che verranno convenute, dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti rappresentanti le imprese ed i lavoratori iscritti.

7. Il Collegio dei revisori è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea dei rappresentanti secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale .
Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.

8. IL Fondo affida integralmente le proprie risorse in gestione, mediante convenzione, a soggetti gestori di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 124/93. Le parti esprimono l'esigenza che gli investimenti del Fondo siano opportunamente bilanciati in modo da perseguire un'adeguata redditività delle quote in linea con il rendimento del T.F.R.

Gli investimenti potranno riguardare una o più tipologie di gestori .

Il Fondo potrà gestire le risorse in modo da avere un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori associati (monocomparto) oppure tassi di rendimento differenziati per profili di rischio-rendimento (pluricomparto) in relazione alle diverse esigenze e scelte degli iscritti .

Per i primi 4 esercizi dall'avvio del Fondo verrà attuata una gestione monocomparto. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, sentito anche il parere della Consulta delle Organizzazioni Fondatrici, di cui al successivo punto 15, potrà sviluppare una gestione pluricomparto .

9. In attuazione dell'accordo 24 luglio 1997, la contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, per 12 mensilità, sulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento :

- retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1997;
- indennità di contingenza;
- un aumento periodico di anzianità .

Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure :

- a carico della azienda 1%;
- a carico del lavoratore 1%.

In sede di rinnovo del CCNL, le parti potranno modificare sia le voci contrattuali che le misure percentuali sopra indicate.

È, altresì, dovuta al Fondo una quota dell'accantonamento del TFR pari al 2 % della retribuzione utile a tale scopo. Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR.

Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente .

Lo statuto determinerà i termini e le modalità di versamento dei contributi al Fondo, ferma restando la libertà di adesione.

L'impresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico.

Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore , quelle a carico dell'impresa e le quote TFR.

Lo statuto provvederà a definire le penalità dovute in caso di ritardato o mancato versamento dei contributi .

10. Il lavoratore aderisce al fondo per libera scelta individuale. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve avere a disposizione una scheda informativa , predisposta secondo il D.M. 211/97, riguardante:

- il regime delle prestazioni a contribuzione definita ;
- l'ammontare delle contribuzioni e del prelievo dal TFR previsti ;
- la tipologia delle prestazioni e delle condizioni di accesso alle stesse ;
- i criteri generali di impiego delle risorse .

Il recesso da parte del lavoratore potrà essere effettuato tramite comunicazione scritta secondo i tempi e le modalità previste dallo statuto .

L'adesione al fondo del lavoratore comporta contestualmente l'adesione dell'impresa.

11. Il diritto alle prestazioni, da parte dei lavoratori associati al Fondo, spetta sotto forma di rendita al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) possesso dei requisiti di legge per la pensione di vecchiaia, in presenza di almeno dieci anni di associazione al Fondo;

b) possesso dei requisiti di legge per la pensione di anzianità, in presenza di almeno quindici anni di associazione al Fondo e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia .

La condizione di cui alla lettera b) del presente punto trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il

numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza .

A richiesta dell'interessato la rendita potrà essere convertita e liquidata in capitale secondo valore attuale, per una quota non superiore ai limiti stabiliti dall'art. 7 del D.lgs. n. 124/93.

A richiesta dell'interessato ovvero, in caso di morte dello stesso, degli aventi diritto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la posizione maturata presso il Fondo potrà essere riscattata esclusivamente nei casi di cessazione del rapporto di lavoro nei quali non sussistano le condizioni per la liquidazione della rendita vitalizia .

Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso; la liquidazione dell'importo così definito dovrà avvenire entro il sesto mese successivo alla richiesta di riscatto .

In luogo del riscatto è facoltà del lavoratore chiedere il trasferimento della posizione ad un Fondo da lui indicato . Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, non sussistano i previsti requisiti temporali e non vengano esercitate le opzioni di cui sopra, il lavoratore, ferma restando la cessazione dell'obbligo contributivo, può richiedere la liquidazione della prestazione sotto forma di rendita appena trascorso un periodo di tempo pari al numero di anni ancora mancanti al raggiungimento dei requisiti temporali previsti. La rendita sarà commisurata alla posizione maturata al momento della cessazione contributiva e ai rendimenti realizzati fino al mese precedente l'erogazione della rendita stessa .

12. Il lavoratore associato al Fondo, con almeno otto anni di contribuzione effettiva, può richiedere una anticipazione per spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di TFR versate al Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà annualmente, con propria delibera, l'ammontare complessivo massimo delle anticipazioni erogabili in rapporto alle risorse provenienti dal TFR e in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo .

Della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea dei rappresentanti in occasione della prima riunione successiva all'adozione della delibera stessa .

Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni .

Il Fondo non può concedere o assumere prestiti .

13. Il lavoratore associato al Fondo può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo:

a) ad altro fondo pensione complementare , cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività ;

b) ad uno dei fondi di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 124/93;

c) ad altro fondo pensione complementare cui il lavoratore abbia accesso in relazione ad un cambiamento d'azienda, di settore o di categoria giuridica .

Il trasferimento della posizione di cui alla lettera b) non potrà aver luogo durante i primi cinque anni di vita del fondo e, successivamente a tale limite, non prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza nel fondo .

Lo statuto determinerà i tempi e i modi del trasferimento .

14. La contribuzione al Fondo cessa per:

a) cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa ;

b) rinuncia per trasferimento ad altro fondo pensione complementare nei casi di cui al precedente punto 13.

15. La Consulta delle Organizzazioni fondatrici è costituita su base paritetica da 16 rappresentanti, ulteriormente allargabile.

Fermi restando il principio di pariteticità e la maggioranza delle Organizzazioni fondatrici , possono far parte della Consulta un rappresentante per ciascuna delle altre Organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti CCNL applicati a lavoratori ed imprese associate al Fondo .

La Consulta svolgerà compiti consultivi e dovrà essere periodicamente informata, secondo le modalità previste dallo Statuto, di ogni elemento utile concernente l'andamento gestionale del Fondo .

Alla Consulta è attribuito, in particolare, la funzione di segnalare agli organi del Fondo le modifiche statutarie proposte dalle parti stipulanti il presente accordo .

16. All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore al Fondo si procederà, secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione del fondo stesso, al versamento di un importo pari a L. 10.000 a carico dell'impresa, per ciascun lavoratore aderente e a L. 10.000 a carico del lavoratore .

Annualmente il Consiglio di Amministrazione sottopone alla approvazione dell'Assemblea dei rappresentanti gli importi da destinare al finanziamento delle attività del fondo .

La determinazione dei suddetti importi sarà calcolata in percentuale nell'ambito delle quote stabilite ai fini della contribuzione di cui al precedente punto 9.

17. Le parti si impegnano a predisporre lo Statuto e il Regolamento elettorale entro il 28.02.1998.

All'atto di avvio della procedura di costituzione del fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio che resteranno in carica fino a quando l'Assemblea dei rappresentanti non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili .

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 16 componenti, di cui 8 in rappresentanza delle

imprese e 8 in rappresentanza dei lavoratori.

Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 4 componenti, di cui 2 in rappresentanza delle imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori.

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ad espletare le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del fondo, nonché ad indire le elezioni per l'insediamento dell'Assemblea dei rappresentanti.

Durante la fase transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio gestirà l'attività promozionale del Fondo potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di L. 5.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al fondo dovuta da ciascuna impresa e che saranno versate entro il mese, successivo alla nomina, del Consiglio di Amministrazione provvisorio. Quest'ultimo potrà elevare la suddetta quota di L. 5.000 fino ad un massimo di L. 10.000, qualora ciò si riveli necessario nell'ipotesi eventuale che la costituzione e l'avvio del Fondo richiedano maggiori spese rispetto a quelle preventivate.

IL Consiglio di Amministrazione provvisorio, dopo aver acquisito le opportune informazioni da parte degli organi di vigilanza competenti, definirà le modalità di adesione al fondo che saranno considerate adesioni condizionate al rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti.

25/03/1997

2. PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Nell'intento di conciliare le aspettative di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, le parti convengono sulla necessità di avviare un sistema di previdenza complementare volontario.

Pertanto, ai fini della costituzione di un Fondo nazionale di previdenza complementare a decorrere dal 1° agosto 1998 verranno istituiti fondi aziendali di accantonamento alimentati attraverso versamenti da effettuarsi dalle aziende e dai lavoratori nella misura dell'1% ragguagliato al valore cumulato dei minimi tabellari, dell'indennità di contingenza e degli aumenti periodici di anzianità per dodici mensilità. Il fondo sarà inoltre integrato da una quota pari all'1% della retribuzione utile ai fini del T.F.R., da dedurre dall'accantonamento annuale.

Tali contributi sono dovuti in favore dei lavoratori che abbiano espresso la volontà di aderire al Fondo e che contribuiscano in misura pari a quella dell'azienda.

Le parti costituiranno entro il prossimo mese di giugno una commissione tecnica paritetica per l'approfondimento del quadro normativo vigente in materia di previdenza complementare e per l'esame delle soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione e la gestione della previdenza complementare a capitalizzazione su base volontaria.

La Commissione dovrà definire gli aspetti costitutivi e funzionali del fondo, nonché le relative norme regolamentari, valutando anche l'opportunità di pervenire alla costituzione di un fondo unico nazionale per il settore dell'igiene ambientale, ferma restando l'adozione del criterio della pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione e controllo del fondo.

La definizione delle disposizioni regolamentari dovrà avvenire entro il 31 luglio 1998, in funzione dell'avvio della fase di finanziamento del fondo, prevista a decorrere dal successivo mese di agosto.

02/08/1995

ART. 55 PREVIDENZA INTEGRATIVA

Entro 90 giorni dalla emanazione delle nuove disposizioni legislative in materia di previdenza integrativa le parti si incontreranno al fine di definire gli adempimenti conseguenti.
